



Alla c.a. di AGSM AIM S.p.A.

e p.c. ARPAT – Settore VIA/VAS

Settore regionale Autorizzazioni e Fondi
Comunitari in Materia di Energia

Comando Regione Carabinieri Forestale
“Toscana” – Nucleo di Rufina

alla c.a. Mar. Ord. Tania Novelli

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla sostanzialità delle modifiche ai fini VIA in relazione al Piano di utilizzo ex art. 9 del D.P.R. 120/2017 relativo al progetto di “*impianto eolico Monte Giogo di Villore*”, ubicato nei Comuni di Vicchio e Dicomano (FI). Proponente: AGSM AIM S.p.A. - Nota di risposta.

In relazione all’istanza depositata dalla Società AGSM AIM S.p.A. al Settore scrivente con nota del 19/12/2023 (acquisita al protocollo regionale n. 0578146 del 21/12/2023), comprendente i relativi allegati (prot. nn. 0578150, 0578157, 0578158, 0576058, 0578162 e 0578168 del 21/12/2023), si rappresenta quanto segue.

Il progetto di cui trattasi è stato autorizzato con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), di cui alla D.G.R. n. 107 del 07/02/2022, nell’ambito del quale, oltre al provvedimento di VIA favorevole con prescrizioni, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001.

Nell’ambito del suddetto procedimento di PAUR è stata ricompresa anche la verifica del Piano preliminare di utilizzo, presentato dal proponente nel corso del procedimento di VIA in conformità all’art. 24 del D.P.R. 120/2017, come riportato nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021 (All. A alla D.G.R. n. 107/2022).

Successivamente, a seguito di istanza presentata dal proponente ai sensi dell’art. 58 della L.R. 10/2010, il Settore scrivente, con nota prot. n. 0172642 del 06/04/2023, si è espresso in relazione a n. 6 modifiche progettuali, ritenendo tali modifiche non sostanziali ai fini di VIA.

In data 29/09/2023, il proponente ha trasmesso ad ARPAT un aggiornamento del “*Piano esecutivo delle terre e rocce da scavo*” comprendente, oltre al lotto 1 (viabilità di accesso), anche i lotti 2 (lavori sul sito) e 3 (posa del cavidotto) relativi al progetto in oggetto.

Con nota prot. n. 0536760 del 24/11/2023, in relazione al suddetto aggiornamento, ARPAT comunicava al proponente, tra l’altro, quanto segue: “*Visto che il Progetto Esecutivo prevede la "frantumazione delle rocce" (punto 4 delle varianti progettuali proposte e approvate dalla Regione Toscana) nonché la produzione di calcestruzzo da impiegare nell’opera presumibilmente con i materiali escavati e dunque sorge l’incompatibilità nel poter utilizzare i materiali di scavo ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e dell’art.*



24 del D.P.R. 120/2017 [...], si suggerisce la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi degli artt. 4 e 9 del D.P.R. 120/2017 con presentazione di un Piano di Utilizzo Terre (PUT)”.

Pertanto ARPAT concludeva la suddetta nota come segue: “Visto il procedimento in oggetto e la documentazione presentata, considerate le valutazioni effettuate, si ritiene necessario che il Proponente presenti chiarimenti a quanto evidenziato al precedente punto A) per poter procedere ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017 o eventualmente, qualora intendesse procedere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017, presenti quanto riportato al punto B)”.

La Società AGSM AIM S.p.A. – considerata la necessità di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi degli artt. 4 e 29 del D.P.R. 120/2017 con elaborazione del Piano di Utilizzo Terre (PUT) – con la sopra richiamata nota del 21/12/2023 ha chiesto al Settore scrivente, ai sensi dell’art. 58 della L.R. 10/2010 in merito all’applicabilità delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006, una valutazione preliminare circa la sostanzialità o meno, ai fini di VIA, delle modifiche apportate al progetto nell’ambito del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Alla medesima nota è stato allegato un elaborato denominato RTC003-03 “Relazione - Piano Utilizzo Terre e Rocce da scavo_rev. 03”, datata 15/12/2023, nonché i seguenti allegati:

- corografia di progetto – Tav. 1, Tav. 2; Tav. 3, Tav. 4;
- planimetria delle interferenze – Tav. 1, Tav. 2;
- planimetria dei campionamenti delle terre – Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3;
- planimetria scavi e rilevati - Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3; Tav. 4;
- certificati delle analisi di laboratorio.

Il Piano, avente una validità di 5 anni, è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’Allegato 5 – Piano di Utilizzo (Articolo 9) di cui al D.P.R. 120/2017, e definisce, a livello esecutivo, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Inoltre, tale piano, diversamente dal Piano esecutivo delle terre e rocce da scavo già presentato e riguardante i soli lotti 1, 2 e 3 del citato progetto, tratta il progetto nella sua totalità, e comprende pertanto anche i movimenti di terra relativi al lotto 4 (sottostazione elettrica per connessione alla rete elettrica nazionale) e al lotto 5 (viabilità di avvicinamento dal casello autostradale di Barberino del Mugello sino alla località Ponte alla Corella).

Il Piano, che prevede un volume complessivo di materiale da trattare pari a 246.566 m³ – dei quali 241.846 m³ da reimpiegare *in situ* e 4.719 m³ da smaltire come rifiuto – prevede principalmente le seguenti modifiche e approfondimenti:

- gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi degli artt. 4 e 9 del D.P.R. 120/2017 e non più come materiale di scavo tal quale ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- esecuzione di operazioni di normale pratica industriale consistenti nella frantumazione del materiale tramite impiego di apposito impianto;
- individuazione di aree idonee allo stoccaggio dei materiali scavati; i rilevati e i riempimenti saranno realizzati conformemente alla normativa vigente in modo da evitare fenomeni franosi sia dei cumuli che del versante, il dilavamento dei materiali scavati, l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo e la produzione di polveri;
- definizione della viabilità pubblica per il trasporto delle terre;
- inserimento nel PUT dei lotti n. 4 e n. 5, precedentemente non ricompresi.

A tal proposito il proponente specifica inoltre che “*le quantità indicate nel Piano di Utilizzo risultano lievemente superiori a quelle indicate nel Piano Esecutivo Terre e Rocce da scavo semplicemente perché comprensive anche delle movimentazioni di terra dei lotti 4 e 5, mentre il Piano Esecutivo Terre e Rocce trattava solo i lotti 1, 2 e 3 [...]*”.



Nel medesimo Piano vengono inoltre fornite informazioni in merito ai campionamenti ambientali previsti sulle terre – i quali saranno effettuati sia precedentemente all'esecuzione dei lavori che in corso d'opera – e informazioni in merito alla produzione del calcestruzzo. In particolare, dalla documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento si evince che:

- risulterebbero essere già stati effettuati n. 128 campionamenti, di cui n. 119 aventi valori conformi a quelli previsti dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e n. 9 non conformi; ulteriori n. 17 campionamenti, che non possono essere effettuati precedentemente all'inizio dei lavori, saranno eseguiti in corso d'opera;
- in relazione alla produzione di calcestruzzo, il proponente precisa che le terre e rocce escavate non saranno impiegate per produrre calcestruzzo; i materiali necessari alla sua produzione verranno pertanto reperiti esternamente all'area di cantiere. L'impianto di betonaggio sarà utilizzato nell'ambito delle lavorazioni del lotto 2, sarà provvisorio e sarà ubicato nell'area denominata Area 7, con produzione di circa 8.100 m³ di calcestruzzo, da impiegare per la realizzazione dei plinti, dei magroni di fondazione e per la pavimentazione delle piste di sito con maggior pendenza, impiegando ghiaia, acqua e cemento che saranno forniti dall'esterno del cantiere.

In riferimento alla documentazione depositata in data 21/12/2023, ai fini della valutazione circa la sostanzialità o meno delle modifiche apportate dal proponente al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con nota prot. n. 0582816 del 22/12/2023, il Settore scrivente ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ad ARPAT chiedendo, viste le specifiche competenze di cui al D.P.R. 120/2017 in materia, di fornire un contributo tecnico istruttorio in merito.

Con nota prot. n. 0117069 del 19/02/2024 è pervenuto il contributo istruttorio di ARPAT – Settore VIA/VAS, che si allega al presente parere. In tale contributo ARPAT comunica quanto segue:

preliminarmente viene evidenziato che il proponente ha deciso di presentare un Piano di Utilizzo delle Terre redatto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, secondo quanto indicato dal punto B della nota ARPAT datata 24/11/2023 e che l'elaborato presentato (RTC003-03) risponde a quanto richiesto da ARPAT, seppure siano fornite alcune indicazioni volte ad incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi previsti. Viene pertanto fornita una descrizione del progetto, che prevede la suddivisione in 5 lotti, per ciascuno dei quali sono stati riportati i volumi di terre e rocce da scavo interessate dai lavori;

ARPAT riporta quindi le proprie valutazioni e indicazioni in merito alle seguenti opere e interventi previsti dal progetto: adeguamento della viabilità di avvicinamento (ovvero interventi denominati da Avv. 1 a Avv. 21 con scavi previsti per gli interventi Avv. 13 e Avv. 14); adeguamento della viabilità di accesso esistente (ovvero da bivio per località Corella lungo la S.S. 67 Tosco Romagnola verso il sito in progetto); interventi sul tratto di strada denominato "Nuova viabilità d'accesso"; interventi sulla viabilità di sito (Lotto 2) sino a WTG02; realizzazione della linea elettrica (lotto 3) e della sottostazione di connessione (lotto 4); interventi relativi alla viabilità di avvicinamento (lotto 5);

in generale, ARPAT precisa che per tutte le aree/zone di intervento in cui sono previsti scavi e riporti, comprese quelle con interventi puntuali, dovranno essere previsti campionamenti del suolo/sottosuolo ai sensi del D.P.R. 120/2017 e, qualora non ancora svolti, dovranno essere effettuati in corso d'opera nel rispetto di quanto riportato in Allegato 9 (Parte A) del D.P.R. 120/2017. In ogni caso ARPAT conclude il proprio contributo ritenendo che **quanto depositato dal proponente risponda alle indicazioni del D.P.R. 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9**, fornendo altresì le seguenti indicazioni al fine di incrementare la



sostenibilità ambientale degli interventi previsti, oltre a quelle già previste dal proponente nell'elaborato allegato all'istanza:

1. per quanto riguarda le opere di adeguamento della “Viabilità di avvicinamento”, oltre a quanto previsto nel PUT presentato:

1.1. per tutti gli interventi che prevedano anche il solo scoticamento del terreno superficiale (ad esempio: “Area di Trasbordo”) dovranno essere effettuati campionamenti del terreno ai sensi del D.P.R. 120/2017 per l'accertamento delle qualità ambientali;

1.2. si dovrà provvedere a gestire lo scotico accantonato in maniera tale da preservarne le caratteristiche di fertilità originarie e permettere di eseguire un ripristino finale efficace;

1.3. lo scotico accantonato dovrà essere posto lontano da possibili fonti di contaminazione;

1.4. nell’“Area di Trasbordo”, di cui il proponente prevede l'utilizzo come deposito intermedio degli scavi provenienti dagli interventi lungo la viabilità di avvicinamento, dovranno essere effettuati campionamenti ai sensi dell'Allegato 2 e dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 prima dell'utilizzo stesso e si dovrà provvedere al deposito del terreno non fertile in modo da tenerlo separato da quello fertile, adottando tutte le azioni necessarie per conservarne la produttività;

2. per quanto riguarda le opere di adeguamento lungo la “Viabilità di accesso esistente”, il piano di indagini analitiche dovrà coprire tutte le aree interessate dagli interventi e pertanto, in corso d'opera, dovranno essere effettuate analisi per la verifica della conformità ambientale (non contaminazione da verificare secondo l'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017) su tutte le aree di intervento puntuale previste sulla viabilità esistente e quindi anche gli interventi Acc. 1, Acc. 2, Acc. 3, Acc. 11, Acc. 12, Acc. 13, Acc. 15 e Acc. 16;

3. il terreno vegetale in tutti i lotti (compresi il Lotto 1 e il Lotto 2) in cui è sottoposto ad escavazione dovrà essere gestito ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017;

4. in generale, su tutte le aree/zone di intervento in cui sono previsti scavi e riporti, comprese quelle con interventi puntuali, dovranno essere previsti campionamenti del suolo/sottosuolo ai sensi del D.P.R. 120/2017 e, qualora non ancora svolti, dovranno essere effettuati in corso d'opera nel rispetto di quanto riportato in Allegato 9 (Parte A) del D.P.R. 120/2017. Di ogni campionamento, comprensivo anche del rapporto di prova, dovrà essere tenuta traccia su apposito registro a disposizione degli Enti di Controllo;

5. si dovrà provvedere a gestire lo scotico accantonato in maniera tale da preservarne le caratteristiche di fertilità originarie e da permettere un ripristino finale efficace e dovrà essere posto lontano da possibili fonti di contaminazione;

6. i materiali derivanti dagli scavi dei lavori del Lotto 1 e del Lotto 2 dovranno essere utilizzati per il ripristino di mulattiere/sentieri e rete sentieristica prossimi ai lotti di intervento;

7. per il Lotto 4 (Sottostazione elettrica) che prevede la realizzazione della viabilità di accesso compresa tra il guado sul Torrente Moscia e la nuova sottostazione, dovrà essere previsto un attraversamento del Torrente Moscia che non produca, né in fase di realizzazione né in fase di esercizio, inquinamenti di alcun tipo delle acque del torrente stesso. Inoltre, per il Lotto 4 (Sottostazione elettrica) la realizzazione della vasca di raccolta oli del trasformatore dovrà prevedere almeno doppia camicia con protezione contro la corrosione e sensori di allerta per eventuali perdite di oli;

8. in nessun caso le attività di scavo, riporto e deposito intermedio dovranno provocare inquinamenti delle acque superficiali, compreso l'eventuale aumento della torbidità delle stesse;

9. in caso di eventuale intercettazione di acque sotterranee si dovrà provvedere ad allontanare le stesse dalle zone di lavorazione garantendo al contempo l'assenza di inquinamento delle acque. Di ciò dovrà essere data immediata comunicazione almeno al Comune interessato con indicazione degli interventi effettuati e delle misure di attenzione adottate per evitarne la contaminazione;

10. prima del ripristino finale, su tutte le aree che prevedano scavi e rimozione del terreno dovranno essere effettuati campionamenti del suolo/sottosuolo, in funzione dell'estensione delle aree, al fine di verificare



l'assenza di contaminazioni a seguito dello svolgimento delle attività previste dal progetto su di esse. In caso di eventuali inquinamenti del suolo/sottosuolo si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

viene infine ricordato quanto segue:

- il campionamento da eseguire in corso d'opera dovrà avvenire nel rispetto di quanto riportato in Allegato 9 (Parte A) del D.P.R. 120/2017 e dovrà esserne tenuta traccia in apposito registro, a disposizione degli Enti di Controllo. Inoltre, come da Allegato 4, «*in caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'art. 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione*»;
- la gestione dei depositi intermedi dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. 120/2017, con particolare riguardo al comma 1, lettere a), c), d) ed e);
- nel caso in cui le terre e rocce da scavo contenessero materiali di riporto si dovrà procedere secondo l'art. 4 comma 3, l'Allegato 2 e l'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017;
- a conclusione dei lavori di utilizzo terre dovrà essere presentata la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo ai sensi dell'art. 7 e dell'Allegato 8 del D.P.R. 120/2017.

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006;
la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
l'art. 39, l'art. 45 e l'art. 58 della L.R. 10/2010;
il D.P.R. 120/2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

considerato che le modifiche proposte, così come risultanti dalla documentazione depositata dal proponente:

- non costituiscono un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto autorizzato, dando atto che, come anche dichiarato dal proponente, le aree oggetto di lavorazione sono le medesime del progetto autorizzato dal PAUR e successive varianti approvate;
- non costituiscono un cambiamento significativo di tecnologia, dando atto che verranno impiegate le medesime tecnologie illustrate per il progetto in precedenza autorizzato;
- non determinano un incremento significativo di dimensione del progetto, che manterrà la medesima potenza e la medesima superficie totale occupata rispetto a quella in precedenza autorizzata;
- non determinano un incremento significativo dei fattori di impatto sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le indicazioni riportate dal proponente negli elaborati allegati all'istanza e quelle fornite da ARPAT nel proprio contributo, come riportate in premessa;
- i maggiori volumi di terre e rocce da scavo interessati dai lavori derivano dall'inserimento nel PUT dei lotti n. 4 e n. 5, precedentemente non ricompresi;



fermo restando le procedure che dovranno essere svolte ai fini autorizzativi per le modifiche proposte;

si ritiene che le modifiche progettuali proposte nell'ambito del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo del progetto relativo all'impianto eolico in oggetto non rientrino tra quelle di cui alla lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debbano essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in quanto modifiche non sostanziali di un progetto già sottoposto ad un procedimento di VIA regionale, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel PAUR rilasciato con la Delibera di Giunta regionale n. 107 del 07/02/2022, con particolare riferimento al quadro prescrittivo della pronuncia di compatibilità ambientale.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente e ai relativi consulenti, l'Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Dott. Daniele Da Lio (tel. 055 4385325) e-mail: daniele.dalio@regione.toscana.it;
- Ing. Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail: valentina.gentili@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Allegati: Contributo prot. n. 0117069 del 19/02/2024 di ARPAT.

DDL/VG

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

www.regione.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.